



PROVINCIA DI PARMA

**COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO DI PARMA**

“NORMATIVADI RIFERIMENTO”

Giugno 2000

DPR 12/01/1998 n. 37

Gazzetta Ufficiale, 10 marzo, n. 57

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

CFR DM 04.05.1998 ART 8

CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20

“Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 1997;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 23 dicembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali, di concerto con il Ministro dell'Interno;

Emana il seguente Regolamento:

CFR DM 04.05.1998 ART 8

CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20

Art. 1.

Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è denominato <<COMANDO>>.
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.

CFR DM 04.05.1998 ART 8
CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20
CFR DPR 17.05.1988 n. 175

Art. 2.

Parere di conformità.

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 3 dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
2. Il Comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno.
In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il Comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
Ove il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

CFR DM 04.05.1998 ART 1

CFR DM 04.05.1998 ART 8
MOD OM 15.06.1998 n. 2791 ART 3
MOD OM 27.06.1998 n. 2794 ART 3
CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20

Art. 3.

Rilascio del certificato di prevenzione incendi.

1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al Comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'art. 1, comma 4.
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al Comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5.
Il Comando rilascia all'interessato contestualmente ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedurali ivi stabiliti.

CFR DM 04.05.1998 ART 2
INT DM 04.05.1998 ART 3
CFR DM 04.05.1998 ART 6
CFR DM 04.05.1998 ART 8
CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20

Art. 4.

Rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'art. 1, comma 4, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio.

Il Comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

INT DM 04.05.1998 ART 4
CFR DM 04.05.1998 ART 8
CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20

Art. 5.

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5.

Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

CFR DM 04.05.1998 ART 8
CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20

Art. 6.

Procedimento di deroga.

1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 1, comma 4, possono presentare al Comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

2. Il Comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco.

L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei Vigili del Fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.

INT DM 04.05.1998 ART 5
CFR DM 04.05.1998 ART 8
CFR DM 05.08.1998 n. 363 ART 8
CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20
CFR DPR 29.07.1982 n. 577 ART 20 parte 2

Art. 7.

Nulla osta provvisorio.

1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982.

Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento.

CFR DM 04.05.1998 ART 8

CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20

CFR DM 08.03.1985

CFR L 07.12.1984 n. 818 ART 2

CFR DM 16.02.1982 ALL UNICO

CFR L 26.07.1965 n. 966 ART 4

Art. 8.

Norme transitorie.

1. Alle domande presentate ai Comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento.

In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal Comando.

CFR DM 04.05.1998 ART 8

CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20

Art. 9.

Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:

- a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, n. 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

CFR DM 04.05.1998 ART 8

CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20

MOD L 07.12.1984 n. 818 ART 2

ABR L 07.12.1984 n. 818 ART 4

MOD DPR 29.07.1982 n. 577 ART 10 parte 2

MOD DPR 29.07.1982 n. 577 ART 11 parte 2

MOD DPR 29.07.1982 n. 577 ART 15 parte 2

ABR DPR 29.07.1982 n. 577 ART 21 parte 2

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

CFR DM 04.05.1998 ART 8

CFR L 15.03.1997 n. 59 ART 20”

DM 04/05/1998

In Gazzetta Ufficiale, 7 maggio, n. 104.

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

“Il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica:

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, alla definizione delle modalità e dei contenuti delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché a stabilir criteri uniformi per lo svolgimento dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e speditezza dell'attività amministrativa; Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

Domanda di parere di conformità sui progetti.

1. La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

La domanda deve contenere:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) la specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, interessate dal progetto;

c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere.

2. Alla domanda sono allegati:

a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al presente decreto;

b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

CFR DPR 12.01.1998 n. 37 ART 2

CFR DM 16.02.1982 ALL UNICO

CFR L 26.07.1965 n. 966

Art. 2.

Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

1. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

La domanda deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché la loro ubicazione;

c) estremi di approvazione del progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

2. Alla domanda sono allegati:

a) copia del parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sul progetto;

b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato 2 al presente decreto, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

c) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

CFR DPR 12.01.1998 n. 37 ART 3

CFR L 26.07.1965 n. 966

Art. 3.

Dichiarazione di inizio attività.

1. La dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto e va presentata al Comando Provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

2. La suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge.

INT DPR 12.01.1998 n. 37 ART 3

Art. 4.

Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

1. La domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

La domanda deve contenere:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rinnovo del certificato.

2. Alla domanda sono allegati:

- a) copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;
- b) dichiarazione del responsabile dell'attività, redatta secondo il modello riportato in allegato 4 al presente decreto e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- c) perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Tale perizia è redatta secondo il modello riportato in allegato 5 del presente decreto;
- d) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

INT DPR 12.01.1998 n. 37 ART 4

CFR DM 16.02.1982 ALL UNICO

CFR L 26.07.1965 n. 966

Art. 5.

Domanda di deroga.

1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendio, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei Vigili del Fuoco, tramite il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

La domanda deve contenere:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

- b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga;
 - c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
 - d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c).
2. Alla domanda sono allegati:
- a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
 - b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

INT DPR 12.01.1998 n. 37 ART 6
CFR DM 16.02.1982 ALL UNICO
CFR L 26.07.1965 n. 966

Art. 6.

Adempimenti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

1. Il Comando riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti articoli, la data di presentazione e il numero di protocollo, restituendo all'interessato la copia prodotta in carta semplice.
2. La copia in bollo della dichiarazione di cui al precedente art. 3, contenente la data di presentazione della medesima ed il numero di protocollo dell'ufficio, è restituita all'interessato munita del visto di ricezione del Comando, quale autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
3. Il Comando provvede a comunicare al richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il parere di conformità sui progetti e le autorizzazioni in deroga sono trasmessi agli interessati corredati da una copia della documentazione grafico-illustrativa presentata, munita degli estremi identificativi del parere o dell'autorizzazione.
5. Il Comando provvede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica.

CFR DPR 12.01.1998 n. 37 ART 3
CFR L 07.08.1990 n. 241

Art. 7

Uniformità della durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modifiche ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessità dell'attività soggetta a controllo.

2. Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento.

3. Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività.

CFR DM 16.02.1982 ALL UNICO

CFR L 26.07.1965 n. 966 ART 6

Art. 8.

Disposizioni finali.

1. Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando, ne fa specifica indicazione, nelle forme di legge, in calce alla domanda.

2. Il presente decreto entra in vigore nel medesimo giorno di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

CFR DPR 12.01.1998 n. 37”

Seguono Allegati riportati nel fascicolo “Modulistica”